

Antonella Cappiello

**REGOLAMENTAZIONE
E RISK MANAGEMENT
NELLE IMPRESE
ASSICURATIVE**

Profili evolutivi

FrancoAngeli

Antonella Cappiello

**REGOLAMENTAZIONE
E RISK MANAGEMENT
NELLE IMPRESE
ASSICURATIVE**

Profili evolutivi

FrancoAngeli

Copyright © 2008 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

INDICE

Presentazione	pag.	9
1. Solvency II: verso un nuovo regime di vigilanza prudenziale	”	13
1. Profili evolutivi del regime di solvibilità nel disegno europeo	”	13
2. Genesi e intenti del progetto <i>Solvency II</i>	”	24
3. I caratteri fondamentali del futuro sistema di vigilanza	”	27
4. La struttura tripartita di <i>Solvency II</i>	”	31
4.1. Il primo Pilastro	”	31
4.2. Il secondo e il terzo Pilastro (rinvio)	”	42
5. Considerazioni prospettiche	”	45
2. Approccio qualitativo e regime di vigilanza nel secondo Pilastro di <i>Solvency II</i>	”	49
1. Gli obiettivi qualitativi di vigilanza nel secondo Pilastro	”	49
2. Il sistema di <i>corporate governance</i> nelle imprese di assicurazione	”	51
2.1. Il <i>Risk management e l’Own Risk and Solvency Assessment</i>	”	55

2.2. La funzione di <i>Internal Auditing</i> e la funzione di revisione attuariale	pag. 60
3. La disciplina dell'attività vigilanza nel secondo Pilastro	” 63
3.1. La procedura di valutazione della vigilanza e il “ <i>Capital add-on</i> ”	” 65
4. Aspetti innovativi della vigilanza sui gruppi	” 68
4.1. Il <i>Group Supervisor</i> e il <i>Group Support Approach</i>	” 70
3. Il sistema dei controlli interni nelle gestioni assicurative	” 77
1. Il sistema dei controlli interni: principi generali	” 77
2. Il sistema dei controlli interni nel Regolamento ISVAP n. 20/2008	” 86
2.1. Le componenti del sistema dei controlli interni	” 90
3. Ruoli e relazioni nel sistema dei controlli interni	” 94
3.1. La rilevanza della funzione di revisione interna	” 99
4. <i>Enterprise Risk Management</i>: un approccio sistematico alla gestione dei rischi d'impresa	107
1. I fondamenti dell' <i>Enterprise Risk Magement</i>	” 107
2. L'ERM nelle imprese di assicurazione	” 119
3. Il controllo dei rischi nella regolamentazione ISVAP e in <i>Solvency II</i>	” 123
3.1. La gestione del rischio tecnico-attuariale	” 128
3.2. La gestione dei rischi di mercato	” 138
3.3. La gestione del rischio di liquidità	” 149
3.4. La gestione del rischio di credito	” 153
3.5. La gestione del rischio operativo	” 155
3.6. La gestione del rischio legale e del rischio di <i>compliance</i>	” 156

4. L'articolazione organizzativa del <i>Risk Management</i> nelle imprese assicurative	pag. 160
Bibliografia	” 167

PRESENTAZIONE

La continua evoluzione della complessità del sistema dei rischi accentua il quadro di incertezza in cui è chiamata ad operare l'azienda moderna. In tale ambito, l'impresa di assicurazione, che pure istituzionalmente svolge, quale attività caratteristica, l'assunzione dei rischi trasferiti da altre economie, è esposta essa stessa al rischio che pervade, notoriamente, ogni vicenda aziendale.

La necessità di superare gli evidenti limiti dell'attuale sistema di vigilanza della solvibilità aziendale sulle imprese di assicurazione, fondato su parametri quantitativi inadeguati a cogliere i reali profili di rischio dell'attività assicurativa, ha spinto il legislatore europeo ad intraprendere un'iniziativa regolamentare, destinata ad innovare profondamente le regole prudenziali di vigilanza.

Tale progetto, che al termine di un lungo *iter* ha condotto alla Proposta di Direttiva meglio nota come *Solvency II*, propone un sistema articolato e globale di tutela della solvibilità aziendale, volto a rappresentare l'effettiva rischiosità delle imprese e in grado di fornire a queste ultime gli incentivi per un'appropriata gestione dei rischi.

In tale ottica, il presente lavoro propone un'indagine sulla capacità di risposta del nostro sistema assicurativo alle novità regolamentari che, nel prossimo futuro, saranno introdotte dal nuovo regime europeo di vigilanza.

Su queste premesse, si rileva che molti degli aspetti del secondo Pilastro del nuovo impianto normativo comunitario sono già stati di fatto recepiti nel nostro Paese, o per scelta autonoma delle imprese

assicurative, o a seguito dell'introduzione della normativa di Vigilanza, anticipatoria di alcuni temi propri di *Solvency II*.

Si fa riferimento, al riguardo, al recentissimo Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 che, ricalcando in parte quanto già previsto dalla Circolare n.577/D del 2005 in tema di controlli interni e di gestione dei rischi, introduce importanti innovazioni riguardo all'istituzione della funzione di *compliance* e alla disciplina dell'esternalizzazione delle attività aziendali, con ciò rafforzando i requisiti qualitativi di vigilanza prudenziale che, unitamente ai requisiti prudenziali di tipo quantitativo, rappresentano i presidi a salvaguardia della stabilità delle imprese e dei gruppi assicurativi.

In particolare, le imprese assicurative devono dotarsi di un adeguato sistema di *Risk management* che, permettendo di mantenere ad un livello accettabile, coerente con le disponibilità patrimoniali dell'impresa, i rischi cui sono esposte, sia proporzionato alle dimensioni, alla natura e alla complessità dell'attività esercitata.

Tali sistemi hanno lo scopo di identificare, valutare e controllare i rischi maggiormente significativi, ovvero quei rischi le cui conseguenze possono minare la solvibilità dell'impresa o costituire un serio ostacolo alla realizzazione degli obiettivi aziendali

Pertanto, l'efficacia di un sistema di *risk management* dipende, fondamentalmente, dalla cultura del rischio che nelle imprese di assicurazione sta viepiù diffondersi, della quale sarà ulteriore veicolo la futura introduzione del nuovo regime di vigilanza.

La classificazione dei rischi, che le imprese saranno chiamate ad adottare in applicazione di *Solvency II*, potrà non corrispondere con la mappatura dei rischi attualmente identificati e misurati in applicazione della regolamentazione vigente. Perciò, le compagnie sono già intervenute, con diversi gradi di profondità, per dotarsi dei presidi organizzativi, professionali e tecnologici idonei a fronteggiare le novità regolamentari e di mercato.

Sono previsti, quindi, costi di adattamento e modifiche nelle strutture organizzative, nei modelli adottati e nei flussi procedurali defini-

ti dall'impresa, atti a fronteggiare anche i nuovi rischi, come quelli, per esempio, derivanti dalla crisi dei *subprime*, o connessi alla *corporate social responsibility*.

È palese, al riguardo, che le relazioni, oggi gestite per lo più in modo informale tra le diverse funzioni preposte al controllo dei rischi d'azienda, dovranno necessariamente evolvere verso una maggiore integrazione in termini di modelli, metodologie e strumenti quali punto di partenza per un approccio *risk sensitive* nella realizzazione delle strategie aziendali e per la definizione dei nuovi requisiti di vigilanza previsti da *Solvency II*.

Università di Pisa, maggio 2008

CAPITOLO PRIMO

SOLVENCY II: VERSO UN NUOVO REGIME DI VIGILANZA PRUDENZIALE

1. Profili evolutivi del regime di solvibilità nel disegno europeo

L'impatto economico-sociale dell'attività assicurativa è, notoriamente, di tale entità, da far ritenere comunemente necessario un sistema pubblico di vigilanza prudenziale.

Storicamente, l'intervento dell'Autorità pubblica ha avuto principalmente per oggetto la scelta in ordine alle regole di garanzia e controllo sulla solvibilità delle imprese, nonché i provvedimenti destinati alla riduzione dell'impatto sociale ed economico negativo, derivante da vicende conseguenti all'insolvenza dell'impresa assicuratrice medesima.

Ulteriormente, sul piano sovranazionale, l'Unione Europea è a più riprese intervenuta con disposizioni di uniformazione normativa progressiva (direttive, in particolare). Risalgono ai primi anni '70 dello scorso secolo i primi esperimenti di regolazione dei profili di solvibilità nelle imprese assicuratrici¹; a distanza di quasi un ventennio dai provvedimenti citati, le cosiddette Direttive di "terza generazione" sono intervenute con l'introduzione dell'autorizzazione unica ("pas-

¹ La prima "Direttiva danni" fu la Direttiva 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita. Al 1979 (Direttiva 79/267/CEE) risale un provvedimento di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio. Secondo una tecnica e con tempi oggi fortunatamente meno consueti, esse furono recepite nel nostro ordinamento rispettivamente, a distanza di cinque (Legge n. 295 del 22/10/1978) e sette anni (Legge n. 742 del 10/6/1986).

saporto europeo”) per gli assicuratori, in linea con i principi comunitari dell’*home country control* e del mutuo riconoscimento².

Le Direttive di cui si tratta hanno lasciato immodificata la disciplina sul margine di solvibilità, risalente alle prime direttive vita e non vita; ma da qui si è imposto per il futuro un intento di armonizzazione delle disposizioni in materia.

La parabola relativa si è, per ora, compiuta con le Direttive comunitarie n. 12 e n. 13 del 2002, disciplinanti il regime di vigilanza – detto *Solvency I* – sul margine di solvibilità delle imprese di assicurazione, rispettivamente, sulla vita e nei rami diversi dall’assicurazione sulla vita³; ad esse il legislatore nazionale ha dato seguito con il D. Lgs. 3 Novembre 2003, n. 307 e la relativa normativa regolamentare⁴, confluiti nelle disposizioni del Codice delle assicurazioni private e nel successivo Regolamento ISVAP n.19 del 14 marzo 2008.

Le norme del regime *Solvency I* hanno lasciato invariate le modalità di calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori, correggendone tuttavia alcune componenti al fine di riflettere meglio la rischiosità effettiva dell’impresa soggetta, per esempio elevando il fondo minimo di garanzia, la soglia per il calcolo del margine di sol-

² I riferimenti debbono farsi alle Dir. 92/49/CEE (Terza “Direttiva danni”) e Dir. 92/96/CEE (terza “direttiva vita”), il cui recepimento nel nostro ordinamento, come è noto, è avvenuto con buona tempestività per il tramite dei D.Lgs. n. 174 e 175 del 17/3/1995. Sono riconoscibili, nel complessivo piano sistematico del legislatore europeo, alcuni intenti fondamentali che trovano causa nei principi irrinunciabili del *Trattato Istitutivo*: si pensi alla disposizione *ex art.* 39 ed al *Titolo III* in generale, sulla libera circolazione dei lavoratori, etc.

³ Le Direttive 12 e 13 del 2002 hanno parzialmente modificato la disciplina del margine di solvibilità contenuta nella terza generazione di direttive, al fine di tenere conto delle risultanze emerse nel cd. Rapporto Muller. Cfr. S. PUCCI, *Il bilancio di esercizio delle imprese di assicurazione in una prospettiva europea*, Giappichelli, Torino, 2001, pag. 242 e segg..

⁴ Si fa riferimento al Provvedimento ISVAP n. 2322 del 6 dicembre 2004, relativo alle condizioni per l’ammissibilità della passività subordinate tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità a sua volta modificato dal Provvedimento n. 2415 del 2006, a proposito dell’eliminazione del computo plurimo del capitale.

vibilità dei rami danni, la composizione del capitale disponibile.

La normativa rafforza la vigilanza imponendo l'obbligo di mantenere i requisiti di solvibilità su base continuativa, e non solo alla data di redazione del bilancio, ed estende la facoltà di intervento delle Autorità di controllo.

Il margine di solvibilità, nel dettato dell'art. 12 del Regolamento ISVAP n. 19/2008, può definirsi come il patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile e al netto degli elementi immateriali: cosiddetto *margine di solvibilità disponibile*.

Nondimeno, le imprese assicuratrici devono disporre costantemente di un patrimonio netto di un certo ammontare minimo – *margine di solvibilità richiesto* – determinato con l'applicazione, in misura fissa, di coefficienti a poste contabili ritenute rappresentative dei rischi da fronteggiare⁵.

I risultati di tali calcoli, a ben vedere, costituiscono un parametro solo approssimativo del rischio, giacché questo può mutare, in modo anche consistente, in relazione alle variabili condizioni operative ed al contesto di riferimento⁶.

Il margine di solvibilità costituisce, insieme all'accantonamento di adeguate riserve tecniche e di attivi congrui alla loro integrale copertura, uno dei principali strumenti di vigilanza prudenziale.

⁵ Soluzioni diverse tra i due rami – danni e vita – sono state elaborate con riferimento sia alla rappresentazione del margine, sia alle modalità di calcolo del fabbisogno.

Riguardo al ramo danni, il calcolo è da farsi sia in rapporto all'ammontare annuo dei premi, sia in rapporto all'onere medio dei sinistri negli ultimi tre esercizi, che vengono elevati a sette per alcuni rischi particolari. L'ammontare del margine di solvibilità deve essere almeno pari al più elevato tra i risultati ottenuti applicando i due criteri considerati.

Nel ramo vita i criteri sono differenziati in relazione alle specificità delle singole operazioni. In generale, si possono evidenziare tre componenti distinte: una destinata a coprire il rischio finanziario, una volta a coprire il rischio conseguente alle variazioni della mortalità, ed infine una relativa al cosiddetto rischio di caricamento. Cfr. A. CAPIELLO (a cura di), *Lineamenti normativi ed economico-tecnici delle imprese assicurative*, FrancoAngeli, Milano, 2003, pag. 155 e segg.

⁶ S. PACI, *Evoluzione della vigilanza assicurativa*, in Supplemento a "Rivista Diritto ed economia delle assicurazioni", n. 4, 2004, pag. 8.

Sotto il profilo funzionale, tale margine risulta destinato a coprire il rischio generale della compagnia – ascrivibile, in prevalenza, alle politiche di assunzione dei rischi – affiancando altre misure di prevenzione, *in primis* le riserve tecniche, chiamate anch'esse a garantire condizioni di solvibilità, qui intesa come capacità dell'impresa a far fronte ai propri impegni in rapporto al grado di sinistrosità stimato nella formazione dei premi di tariffa⁷.

Tre categorie di attivi sono individuate dall'ISVAP per la copertura del margine di solvibilità.

a) *Elementi patrimoniali per i quali non sussistono limiti di utilizzo:*

- il capitale sociale versato o, se si tratta di società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato;
- le riserve legali e riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo;
- gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare;
- le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo.

Nella determinazione del patrimonio ai fini del calcolo del margine di solvibilità sono escluse le immobilizzazioni immateriali, le azioni proprie e le azioni o quote dell'impresa controllante, nonché l'importo dell'utile distribuito o da distribuire ai soci; le provvigioni da ammortizzare per contratti pluriennali, come pure altri analoghi elementi immateriali, possono essere imputati solo per determinati importi distinti per il ramo vita e non vita⁸.

Da sottolineare è la previsione dell'art.12, comma 6, del Regolamento ISVAP n.19/2008 che riporta le disposizioni concernenti le rettifiche da effettuare sul margine disponibile per l'eliminazione del computo multiplo del capitale, nel caso di possesso di partecipazioni in enti creditizi e finanziari o imprese di investimento da parte di

⁷ M. VINCENZINI (a cura di), *Manuale di gestione assicurativa. Intermediazione, finanza e produzione*, Cedam, Padova, 2003, pag. 322.

⁸ Si legga al riguardo l'art.12 del Regolamento ISVAP n.19/2008.

compagnie che non sono soggette a vigilanza supplementare e che non sono state individuate quali capogruppo di un conglomerato finanziario.

b) Elementi ammissibili con alcune restrizioni:

1) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati sino a concorrenza del 50 per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, di cui il 25 per cento al massimo comprendente prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata, purché esistano accordi vincolanti in base a cui, in caso di fallimento o liquidazione dell'impresa di assicurazione, i prestiti subordinati o le azioni preferenziali abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione⁹;

⁹ Per i prestiti subordinati devono essere computati solo i fondi effettivamente versati; tali prestiti possono essere inclusi nel patrimonio dell'impresa solo se soddisfano alle seguenti condizioni:

a) non siano incluse nel contratto clausole in forza delle quali il prestito debba, in casi diversi dalla liquidazione dell'impresa, essere rimborsato prima della scadenza convenuta;

b) per i prestiti a scadenza fissa, la scadenza iniziale non sia inferiore a cinque anni;

c) per i prestiti per i quali non è fissata una scadenza, se è convenuto nel contratto che essi potranno essere rimborsati solo mediante preavviso di cinque anni, salva la possibilità di rimborso anticipato qualora sia stato preventivamente autorizzato dall'ISVAP. In tal caso l'impresa dovrà presentare apposita richiesta almeno sei mesi prima della data di rimborso proposta, indicando il margine di solvibilità posseduto e dovuto prima e dopo detto rimborso;

d) il rimborso anticipato dei prestiti possa avvenire solo su iniziativa dell'impresa emittente e previa autorizzazione dell'ISVAP.

Per i prestiti a scadenza fissa, l'impresa è tenuta a sottoporre all'approvazione dell'ISVAP, al più tardi un anno prima della data di scadenza del prestito, un piano che indichi le modalità con le quali essa intende operare per mantenere o riportare, alla scadenza, il margine di solvibilità al livello necessario. L'obbligo predetto non ricorre qualora l'impresa abbia ridotto gradualmente l'importo per il quale il prestito è stato computato ai fini del margine di solvibilità nel corso degli ultimi cinque anni precedenti alla scadenza del prestito stesso.

Tali disposizioni non precludono comunque la possibilità di rimborso anticipato dei prestiti a scadenza fissa qualora l'impresa venga autorizzata dall'ISVAP. La richiesta deve essere presentata all'ISVAP almeno tre mesi prima della data fissata per il rimborso.

2) i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate al punto precedente, nei limiti della metà del margine disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto per il totale dei titoli in oggetto, degli strumenti, delle azioni preferenziali cumulative e dei prestiti subordinati di cui s'è detto precedentemente¹⁰ e per le somme effettivamente versate

Si consideri che nel caso di operazioni di finanziamento o di rilascio di garanzie al sottoscrittore, ovvero all'acquirente di titoli rappresentativi di proprie passività subordinate, queste sono incluse nel computo del margine di solvibilità disponibile al netto dei finanziamenti erogati o delle garanzie rilasciate.

Inoltre, nel caso di sottoscrizione reciproca di passività subordinate, l'inclusione negli elementi del margine di solvibilità disponibile avviene al netto delle somme versate reciprocamente.

Non possono essere incluse nel margine di solvibilità disponibile le quote di passività subordinate che siano state riacquistate, anche solo transitoriamente, dall'impresa emittente.

L'ISVAP autorizza il rimborso anticipato solo dopo aver verificato che non venga arrecato pregiudizio al margine di solvibilità dell'impresa.

¹⁰ I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari anche con scadenza determinata, purché non inferiore a dieci anni, comprese le azioni preferenziali cumulative di cui al punto f), possono essere incluse nel margine disponibile, limitatamente alle somme versate, se soddisfano le seguenti condizioni:

- è esclusa la rimborsabilità su iniziativa del portatore o senza la preventiva autorizzazione dell'ISVAP;

- è possibile differire il pagamento degli interessi quando l'impresa non dispone del margine di solvibilità richiesto. Gli interessi maturati e non corrisposti sono esclusi dal margine di solvibilità disponibile;

- i crediti del prestatore verso l'impresa sono interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati, ivi compresi gli assicurati;

- è prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la capacità del debito e degli interessi, maturati e non corrisposti, di assorbire le perdite, in modo tale che sia consentito all'impresa di proseguire regolarmente l'attività.

c) Elementi utilizzabili solo previa autorizzazione dell'ISVAP

Su domanda debitamente motivata, l'ISVAP può autorizzare a comprendere nel margine di solvibilità disponibile, per periodi singolarmente non superiori ai dodici mesi, taluni elementi aggiuntivi.

Con riferimento sia al ramo vita che al ramo danni, possono essere computati, con ineguali vincoli¹¹, le plusvalenze latenti al netto delle minusvalenze e degli impegni prevedibili nei confronti degli assicurati, derivanti dalla valutazione degli investimenti dell'impresa, purché tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale; la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo di garanzia sottoscritti, sempre che ne sia stato versato almeno il 50 per cento, sino a concorrenza del 50 per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto.

Per le assicurazioni sulla vita, il margine può comprendere anche:

1) un importo pari al 50 per cento degli utili futuri dell'impresa, ma non superiore al 25 per cento del minore tra il margine di solvibilità disponibile e il margine richiesto¹²;

2) la differenza tra riserva matematica, determinata in base ai premi puri, al netto della quota a carico dei riassicuratori, e l'importo della corrispondente riserva matematica al netto della riassicurazione, determinata in base ai premi puri maggiorati della rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa (riserva zillmerata)¹³.

¹¹ Il vincolo, rispettivamente per il ramo vita e il ramo danni, si riferisce al 10 per cento ed al 20 per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto. Cfr. l'art. 23 del Regolamento ISVAP n.19/2008.

¹² L'importo degli utili futuri si ottiene moltiplicando la media aritmetica degli utili realizzati nel corso degli ultimi cinque anni per il fattore, non superiore a sei, rappresentativo della durata residua media dei contratti. Per ulteriori dettagli cfr. l'art. 23 del Regolamento ISVAP n.19/2008.

¹³ Tale differenza non può superare il 3,5 per cento della somma delle differenze fra i capitali "vita" e le riserve matematiche per tutti i contratti per i quali non sia cessato il pagamento dei premi. Essa è ridotta dell'eventuale importo iscritto nell'attivo per provvigioni di acquisizione da ammortizzare.